



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione straordinaria di I convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di novembre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

			Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco		si	
2) Notaro Rosario Giuseppe	Consigliere	maggioranza	si	
3) Andreoletti Giovanni	"	"	si	
4) Lavatelli Mirko	"	"		si
5) Rusciano Elena	"	"	si	
6) Zanetti Cristina	"	"	si	
7) Battaglia Anna Maria	"	"	si	
8) Giambone Alberto	"	"	si	
9) Ramellini Alessio	"	"		si
10) Salmin Alberto	"	"	si	
11) Maffé Vanessa	"	"	si	
Totali n			9	2

Assiste il Segretario Comunale Signor Aina dr. Paolo il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Modifica del Regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 09.07.2010 si approvava il regolamento per il funzionamento della commissione intercomunale per il paesaggio in forma associata tra i Comuni di Trecate, Cerano, Galliate, Romentino e Sozzago.

- alla scadenza della convenzione il Comune di Galliate ha deciso di non far più parte della Commissione Paesaggistica Intercomunale con capofila Trecate;

- per il funzionamento della Commissione deve essere approvato apposito regolamento;

Vista la nuova convenzione tra i Comuni di Trecate, Cerano, Romentino e Sozzago approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 04.08.2015;

Considerato che si deve modificare il regolamento approvato, eliminando dal testo il Comune di Galliate;

Viso il D.Lgs. 42/2004, così come sostituito dal D.Lgs. 63/2008;

Vista la L.R. n. 32/2008 e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-10229 del 1.12.2008 e n. 58/10313 del 16.12.2008;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Assunti i pareri di legge favorevoli;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di modificare il punto 1 dell'art. 2 del Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio nel testo allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale eliminando le parole "del Comune di Trecate, Cerano, Romentino, Galliate, Sozzago.", sostituendole con "**del Comune di Trecate e degli altri Comuni convenzionati.**";
2. di dare atto che il Responsabile del Settore Urbanistica-Ecologia provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti gli atti di propria competenza.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Zucco Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....

Data 30.11.2015

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 07.12.2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to (Dr. Aina Paolo)

.....

Data 07.12.2015

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Fontana Dr. Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Aina Dr. Paolo)

.....

.....

Data 30.11.2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.11.2015 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Data 30.11.2015

IL SEGRETARIO
F.to (Aina dr. Paolo)

.....

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Articolo 1. Composizione

1. La "Commissione Locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'art. 4 della L.R. 32/08.
2. La Commissione è composta da tre componenti, in possesso di laurea attinente la tutela paesaggistica, storia dell'arte e architettura, restauro, recupero e riuso beni architettonici e culturali, progettazione urbanistica e ambientale, pianificazione territoriale, scienze agrarie e forestali, gestione del patrimonio naturale.
3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza documentata, mediante curriculae, almeno triennale nelle materie sopra menzionate maturata o in qualità di dipendente o nell'ambito della libera professione.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Articolo 2. Nomina e durata

1. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale **del Comune di Trecate e degli altri Comuni convenzionati**. Il Comune di Trecate assume la qualifica di Comune Capofila. A seguito di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000, la competenza potrà essere estesa anche agli altri Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, senza che ciò comporti modifica al presente regolamento. L'adesione potrà essere manifestata da ciascun Comune, in qualunque momento, anche successivamente alla nomina della Commissione.
2. La Commissione è nominata, ai sensi dell'art. 6 della convenzione previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
3. La durata in carica della Commissione corrisponde a cinque anni. Il mandato dei componenti è rinnovabile una sola volta.
4. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
5. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione con apposita delibera della Giunta del Comune capofila. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.
6. La selezione dei curricula raccolti con avviso pubblico resta in vigore per l'intero periodo di durata della Commissione e sarà utilizzata per eventuali sostituzioni dei componenti.
7. Ogni singola partecipazione alla Commissione viene retribuita con un gettone di presenza così come previsto all'art. 7 della convenzione;

8. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta almeno 30 (trenta) giorni prima al Comune capofila che provvederà alla sostituzione ai sensi del precedente art. 2.

Articolo 3. Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e Urbanistica del Comune di Trecate e degli altri Comuni convenzionati.

2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. Ciascun Comune all'atto della adesione e per tutto il periodo di vigenza della convenzione, dovrà garantire che non ricorrono per il proprio Ente, le ipotesi di incompatibilità di cui al presente articolo, pena la impossibilità di convenzionarsi o la esclusione automatica dalla convenzione siglata.

4. I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte all'esame, alla discussione ed alla votazione, allontanandosi dall'aula, quando:

a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo amministrativo comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;

b) siano proprietari o possessori od usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile oggetto di autorizzazione, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;

c) siano coniuge, parenti od affini entro il quarto grado del titolare della richiesta di autorizzazione o del progettista.

Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione, salvo quanto previsto al c. 3 dello stesso art. 3.

2. L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.

3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione della giunta comunale del Comune Capofila con contestuale nomina del sostituto ai sensi del precedente art.2.

Articolo 5. Attribuzioni

1. La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite esprime parere obbligatorio:

a) in merito alle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite ai comuni dall'art.4 della L.R. n.32/2008. La commissione ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. esprime parere nell'ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dagli artt. 146, comma 7, 147 e 159 della citata norma;

- b) vincolante di cui all'art. 49, comma 15 della L.R. 56/77 e s. m. i., in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.
2. La Commissione può inoltre:
- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
 - d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
3. La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 6. Casi di non obbligatorietà o facoltativi del parere

1. La richiesta di parere alla Commissione locale non è obbligatoria nella seguente casistica:
- tutti gli interventi indicati quali oggetto dell'autorizzazione edilizia dall'ex art.56 della L.R. n.56/77, comma 1, lett. da a) ad h), nonché quelli realizzabili senza concessione né autorizzazione in forza dell'art.48, comma 1, lett. da a) a d), quale che sia il titolo abilitativo impiegato (permesso di costruire o DIA).
2. Per gli interventi assoggettati a permesso di costruire il parere della Commissione è facoltativo nelle seguenti ipotesi:
- ristrutturazioni interne di immobili, manutenzione, restauro e risanamento che non incidano sull'aspetto esteriore del fabbricato;
 - nei casi in cui si tratti di rettificare meri errori materiali riscontrati sugli elaborati tecnici già sottoposti all'esame della commissione.

Articolo 7. Organi e procedure

1. La Commissione elegge nella prima seduta il presidente. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.
2. La convocazione compete al Presidente o suo delegato, tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica almeno tre giorni prima della seduta.
3. La Commissione si riunisce in via ordinaria, presso la sede del Comune Capofila, di norma ogni 15 giorni. Può essere convocata in seduta straordinaria per comprovate ragioni di necessità e urgenza rappresentate dal responsabile del procedimento del singolo Comune interessato all'esame della pratica, che saranno valutate dal Presidente o suo delegato.
4. La Commissione si riunisce presso la sede del Comune di Trecate anche quando è chiamata ad operare per gli altri Comuni convenzionati.
5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
6. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento del Comune interessato che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione. Un soggetto individuato dal Presidente, tra i componenti della commissione, è chiamato a svolgere funzioni di segretario verbalizzante la seduta.

7. Il Segretario provvede alla redazione del verbale dell' adunanza della Commissione stessa e alla consegna del medesimo al Comune di Trecate che curerà la raccolta ed archiviazione di tutti i verbali.

8. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto; il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario.

9. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

10. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica, di cui uno deve essere il presidente o il sostituto di cui al c.1.

11. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del presidente.

12. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

Articolo 8. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche

1. Il Responsabile del Procedimento, nominato dai singoli Comuni, che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica, svolgerà le seguenti funzioni:

- a) istruire la pratica, assicurare la sua presenza in Commissione per l'illustrazione e mettere a disposizione dei componenti della Commissione, la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta;
- b) acquisito il parere della Commissione, trasmettere, ove dovuto, copia degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, alla Soprintendenza unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i.;
- c) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Articolo 9. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Relativamente al parere previsto dall'art. 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e s. m. ed i. la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Articolo 10. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.